



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

33- 2020 - 14 - 104

LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2020, N. 14

Integrazione delle misure di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2015 in materia di ulteriori incentivi all'esodo per il personale della Fluorite di Silius Spa

Art. 1

Integrazione delle misure di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2015 in materia di ulteriori incentivi all'esodo per il personale della Fluorite di Silius Spa

1. Per ragioni di equità e parità di trattamento tra i lavoratori della società regionale Fluorite di Silius Spa in liquidazione e a integrazione degli incentivi di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie), al personale cessato che soddisfi tutte le seguenti condizioni: a) sia stato adibito al lavoro in sottosuolo e iscritto alla previdenza speciale per il lavoro usurante prevista dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); b) sia stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e non si sia opposto al licenziamento; c) sia stato licenziato negli anni tra il 2014 e il 2016 ricevendo un'indennità a titolo di incentivazione, ai sensi della legge regionale n. 35 del 2015, nella prospettiva di maturare i requisiti pensionistici entro il medesimo periodo di mobilità stabilito ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro); d) alla data del 30 giugno 2019 non abbia raggiunto i requisiti pensionistici al termine del periodo di mobilità previsto dalla legge n. 223 del 1991; è riconosciuto, in conformità agli accordi sindacali assunti nell'ambito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, un incentivo integrativo in ragione del periodo ulteriore trascorso senza mezzi di sostentamento, o senza ricevere né stipendio o salario, né trattamento di mobilità, né trattamento pensionistico pari a un importo lordo massimo di euro 1.100 mensili per un periodo massimo di sette mesi.

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in euro 110.000 per l'anno 2020, si fa fronte mediante utilizzo di pari quota delle risorse disponibili per il medesimo anno, in conto competenza e cassa, nella missione 09 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC06.0676 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2020-2022.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).